

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO RICONOSCIUTO DAL
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) AI SENSI DELL'ART. 29 e 30 DEL D. LGS.
148/2015 e ART.19 DL 18/2020**


Il giorno 7 marzo 2020, alle ore 14,30 in modalità telematica, si sono incontrati:

- Per VENDOMAT SRL (d'ora innanzi denominata "l'Azienda"/ "datore di lavoro"), rappresentata dal Dott. Giuseppe Ferrario assistiti dall'Avv. Stefano Perazzelli;
- per l'Organizzazione Sindacale FILCAMS CGIL, Gabriele Guglielmi;
- per l'Organizzazione Sindacale FISASCAT CISL, Salvatore Carofratello;
- per l'Organizzazione Sindacale UILTUCS UIL, Emilio Fagnoli.

d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti", per definire le condizioni di accesso all'Assegno Ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 del DL 18/2020.

Premesso che

- a) Il datore di lavoro applica integralmente il CCNL Terziario Confcommercio
- b) Il datore di lavoro occupa n. 52 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 47 a tempo pieno e 5 a tempo parziale (di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente accordo), e n. 1 dipendenti a tempo determinato, tutti non beneficiari di pensioni di vecchiaia o di anzianità come previsto dalle vigenti norme e questo rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) in quanto operante in un settore per il quale non sono stati costituiti fondi bilaterali di cui all'art.li 26 e 27 del del D. Lgs. 148/2015 ed essendo al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I citato decreto;
- c) l'orario normale di lavoro settimanale per i full time è pari a n. 40 ore, distribuite su 5 giornate lavorative;
- d) a seguito dei recenti provvedimenti nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n.9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, l'Azienda ha subito un importante ed immediato calo dell'attività configurabile tra le causali a cui si applicano specifiche condizioni di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il datore di lavoro dichiara che tale sospensione dell'attività lavorativa a zero ore, non è imputabile al datore di lavoro né ai lavoratori e che si tratta di "*evento oggettivamente non evitabile*", pertanto ritiene necessario ricorrere all'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 e all'art. 19 del DL 18/2000 in misura pari al trattamento di integrazione salariale;
- e) il datore di lavoro, con lettera del 25 marzo 2020 ha inviato la comunicazione preventiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D. Lgs. 148/2015 e art. 19 Dl 18/2020 e ha richiesto un incontro alle organizzazioni sindacali regionali di settore, finalizzato a fronteggiare la situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;
- f) il datore di lavoro ha illustrato alla/e O.S/OO.SS. in data odierna la situazione di crisi aziendale e ha presentato l'ipotesi o sospensione a zero ore dell'orario di lavoro e le parti hanno valutato la




necessità di ricorrere all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S., ai sensi del combinato disposto dell'art.30 del D.Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 del DL 18/2020.

dopo ampia e approfondita discussione, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le OO.SS prendono atto delle dichiarazioni aziendali;
2. Le Parti concordano che il datore di lavoro, potrà ridurre dal 30/03/2020 al 31-08-2020 per n. 9 settimane anche non consecutive fino ad un massimo del 100% l'orario di lavoro dei 52 dipendenti indicati nell'Allegato 1 (che costituisce parte integrante del presente accordo) con esclusione dei n. 2 dirigenti in forza e quindi per un totale di n. 50 lavoratori complessivi, differenziate a seconda dei profili professionali e dei ruoli dei dipendenti, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 148/2015, nel rispetto di criteri di omogeneità tra il personale adibito a mansioni equivalenti, tenendo anche conto delle compatibilità tecnico organizzative, applicando in via primaria ove possibile l'equa rotazione fra i dipendenti coinvolti.
3. Il datore di lavoro avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di almeno 48 ore.
4. Le integrazioni salariali a titolo di assegno ordinario a carico dell'Inps saranno anticipate dal datore di lavoro unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze; l'azienda si attiverà per espletare tutte le procedure amministrative pertinenti, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.
5. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le parti si incontreranno tempestivamente; il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo,
6. Le parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
 - per la Filcams Cgil **indicare 0106**
 - per la Fisascat Cisl **indicare 0211**
 - per la Uiltucs **indicare 0306**

L.c.s

Per l'Azienda



Per le OO.SS.

lpy. genn.
